

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Elena Brandolini, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, visti gli atti di causa, sentite le parti presenti all'udienza del 17 giugno 2025, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di pensioni, iscritto al n. 25882 del registro di segreteria, promosso da:

- G. C. (c.f. Omissis), nata a Omissis, il Omissis, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Mura (c.f. MRULBT66R47B354X - pec: b.mura@legalmail.it; fax 0706403222 – e.mail: avv.elisabetta.mura@gmail.com) del foro di Cagliari, con domicilio eletto presso il di lei studio in Cagliari, Via Cugia, n. 1, come da procura agli atti;

contro

- l'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) in persona del rappresentante legale *pro tempore*, con sede legale, sita in Roma, via Ciro il Grande n. 21 - EUR, cap 00144, e con sede territorialmente competente, in persona del Dirigente *pro tempore*, sita in Sassari, Via Fondazione Rockefeller, 07100, n.68 (SS), rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Stefania Sotgia (c.f. STGSFN60T42G203Q; PEC avv.stefania.sotgia@postacert.inps.gov.it),

dall'avv. Marina Olla (c.f. LLOMRN66D52B354P; PEC: avv.marina.olla@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Alessandro Doa (c.f. DOALSN69T12F979A; PEC: avv.alessandro.doa@postacert.inps.gov.it), appartenenti all'avvocatura interna, in virtù di procura generale alle liti a firma del dott. Roberto Fantini, Repertorio n. 37590, Raccolta n.7131, del 23.1.2023, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente in Cagliari, Via P. Delitala n. 2 (fax 070 6009 621);

per la declaratoria dell'accertamento del diritto a vedersi corrisposta l'Indennità Integrativa Speciale nella sua interezza (in seguito: I.I.S.), o comunque nella misura del 60%, sulla pensione di reversibilità alla stessa attribuita in conseguenza del decesso, in data Omissis, del consorte C. A., titolare di trattamento previdenziale a decorrere dal 1986, quale ex appartenente all'Esercito italiano.

VISTI gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 n. 174;

VISTO il ricorso iscritto al n. 25882 del registro di Segreteria;

VISTA l'Ordinanza n. 6/2024 assunta nell'udienza del 15 dicembre 2023, depositata il 12 gennaio 2024, e la documentazione pervenuta in adempimento della stessa;

VISTA l'Ordinanza n. 8/2025 assunta nell'udienza del 18 febbraio 2025, depositata il 20 febbraio successivo, e la documentazione pervenuta in adempimento della stessa;

ESAMINATI gli atti e documenti del giudizio;

UDITI nell'odierna pubblica udienza l'avv. Mura Elisabetta per la ricorrente

e l'avv. Doa Alessandro per l'INPS;

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso depositato il 30 dicembre 2022 la ricorrente adiva questa Corte per ottenere, previa disapplicazione della L. n. 269/2006 che ha determinato il conglobamento della I.I.S. nella complessiva voce pensionistica, alla luce della sentenza CEDU del 17.02.2022 (ricorso n. 46586/2014) e/o rimessione alla Corte costituzionale, per contrasto della norma richiamata con i principi del giusto processo, ai sensi della Costituzione e della CEDU, la declaratoria dell'accertamento del diritto a vedersi corrisposta l'Indennità Integrativa Speciale nella sua interezza, o comunque nella misura del 60%, sulla pensione di reversibilità alla stessa attribuita in conseguenza del decesso, in data Omissis, del consorte C. A., titolare di trattamento previdenziale a decorrere dal 1986, quale ex appartenente all'Esercito italiano.

La stessa lamentava che a seguito del decesso del coniuge l'INPS le aveva liquidato il trattamento pensionistico di spettanza in relazione al quale, tuttavia, non era stata messa nella condizione di poter verificare l'ammontare riferito all'I.I.S. e agli aumenti della relativa scala mobile, in quanto inserita in un'unica voce, ai sensi della l. 335 del 1995, così determinandosi un *vulnus* al diritto sulla trasparenza.

Sosteneva, altresì, che in ordine alla pensione di reversibilità, tale quota doveva essere pagata per intero, quale misura accessoria, e non in percentuale rispetto alla pensione originaria e che, di conseguenza, aveva avanzato richiesta in tal senso all'Istituto previdenziale con nota del 20.05.2019, inviata

via PEC, senza sortire l'effetto sperato.

Nel merito, a supporto della fondatezza della propria pretesa, la ricorrente richiamava la menzionata sentenza CEDU del 17.02.2006 (ricorso n. 46586/2014) in ragione della quale chiedeva la disapplicazione della L.269/2006 che ha determinato il conglobamento della I.I.S. nella complessiva voce pensionistica (art. 1, commi 774-775-776).

In via di subordine chiedeva la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per contrasto della norma richiamata con i principi del giusto processo sancito dagli artt. 11 e 117 Cost. e dall'art. 6 CEDU e, quindi, insisteva per la riliquidazione della prestazione pensionistica di reversibilità nei termini richiesti con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

In via istruttoria, chiedeva la nomina di CTU, per la determinazione degli importi oggi calcolati a titolo di I.I.S. e di quelli spettanti sulla scorta del *petitum*, ovvero che venisse disposta l'acquisizione della documentazione nei confronti dell'Ente convenuto, concernente la propria posizione pensionistica.

1.1. La discussione del giudizio veniva fissata dal Giudice Monocratico allora designato per l'udienza del 18.07.2023 il quale, contestualmente, chiedeva all'Amministrazione la trasmissione del fascicolo amministrativo.

In data 06.07.2023, si costituiva in giudizio l'INPS, eccependo la prescrizione, per i ratei antecedenti al quinquennio rispetto alla notifica del ricorso introduttivo, nonché rilevando, nel merito, l'infondatezza della pretesa, poiché, trattandosi di prestazione successiva al 1995, l'I.I.S. è parte integrante della complessiva pensione, con i limiti di parziale incumulabilità normativamente previsti dall'art. 1, comma 41, della l. 335 del 1995, che ha

abrogato l'art. 15, comma 774, della l. 296 del 2006. Sosteneva, altresì, che nessuna incidenza, sulla disciplina richiamata, poteva spiegare la sentenza CEDU evocata dalla ricorrente, ai fini della postulata disapplicazione della disposizione, in quanto trattavasi di tutela risarcitoria accordata ai soggetti interessati dal mutamento legislativo mentre era pendente il relativo giudizio di cui lo Stato era parte.

In conclusione, chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze.

Con ulteriore memoria depositata il 14.07.2023, Parte ricorrente confutava l'eccezione di prescrizione avanzata dall'INPS sostenendo che *“le quote di pensione non poste in pagamento si prescrivono nell'ordinario termine decennale e non già nello speciale termine quinquennale previsto dall'art. 129 r.d.l n° 1827/1935- si veda Cass Sezioni Unite 25.07.2002 n° 10995. Nella fattispecie per cui è causa la ricorrente ha fatto richiesta in data 20.05 2019 sicchè in ogni caso non sarebbero prescritti i ratei dovuti nel decennio precedente”* ed eccepiva il mancato deposito del fascicolo amministrativo.

Precisava, quindi, che il ricorso formulato oltre alla finalità di accertare il proprio diritto a percepire l'I.I.S. in misura intera aveva anche l'ulteriore finalità di accertare il suo diritto a percepire detta indennità quanto meno nella misura del 60%, considerato che il coniuge defunto era andato in pensione prima del 1994.

Nel corso dell'udienza del 18 luglio 2023, l'INPS aveva rappresentato l'impossibilità di produrre il fascicolo amministrativo cartaceo della ricorrente, a causa del fallimento della società alla quale era stata affidata la

custodia, evidenziando che l'Ente avrebbe tentato di ricostruire la posizione previdenziale dell'interessata sulla base dei documenti presenti nel sistema informatico.

In conseguenza, su concorde volontà delle Parti, veniva disposto il rinvio della discussione all'udienza del 6 dicembre 2023, differita al 15 dicembre 2023 (Decreto n. 1/GM/2023) nella quale, tuttavia, l'INPS rappresentava la persistenza delle difficoltà già evidenziate per la trasmissione del fascicolo e la difesa tecnica della ricorrente chiedeva nuovo termine, anche per il deposito di eventuali atti e di memoria illustrativa in relazione ai singoli capi di cui al ricorso.

Pertanto, con Ordinanza n. 6/2024, depositata il 12 gennaio 2024, il Giudice Unico, ravvisata la necessità di acquisire la documentazione volta a chiarire la posizione previdenziale della ricorrente, in quanto essenziale per verificare, impregiudicata ogni valutazione, la fondatezza della domanda, ordinava all'INPS, Direzione provinciale di Cagliari, di trasmettere il fascicolo amministrativo, ovvero ogni documento idoneo a conoscere i criteri di determinazione del trattamento di reversibilità, utilizzati al momento del decesso del coniuge, avuto particolare riguardo alla quota corrispondente all'I.I.S. dal medesimo percepita, fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 19 giugno 2024. Ordinava, altresì, a Parte ricorrente di chiarire i distinti punti di domanda, attraverso la precisa formulazione delle relative richieste di merito.

1.2. Con memoria depositata in data 28.05.2024 l'INPS dichiarava di depositare il fascicolo amministrativo ma, di fatto, allegava documentazione

relativa sì alla ricorrente ma non pertinente ai fini della controversia in discussione.

Con memoria depositata il 06.06.2024 Parte ricorrente precisava le conclusioni di cui al ricorso nel senso della richiesta a percepire l'I.I.S. in misura intera sul trattamento di reversibilità in godimento, fermo tutto il resto.

Con nota del 16.06.2024 l'INPS chiedeva il rinvio della trattazione a causa dell'impossibilità, giustificata, dei propri legali a partecipare all'udienza del 19.06.2024.

Con Decreto del 13.06.2024 il Giudice Monocratico designato disponeva il rinvio della trattazione per l'udienza del 4 dicembre 2024, in seguito annullata per intervenuta riassegnazione del giudizio a questo Giudice monocratico stante la promozione a superiore incarico dell'originario GUP.

Con proprio decreto del 15 novembre 2024, questo Giudice fissava l'udienza del 18 febbraio 2025 per la discussione della causa.

A tale ultima udienza, veniva accertata la mancata produzione sia del fascicolo amministrativo, già richiesto più volte, e sia di ogni altra documentazione idonea alle finalità perseguite con l'ordine istruttorio di cui all'Ordinanza n. 6/2024. Pertanto, tenuto conto che sebbene la ricorrente avesse prodotto i cedolini stipendiali relativi alle ultime cinque annualità, dagli stessi tuttavia non emergevano elementi atti a far comprendere se, e in quale misura, nella base pensionabile fosse stata inclusa la I.I.S., e che, quindi, permaneva immutata la necessità di chiarire la posizione previdenziale della ricorrente in relazione al *quantum* di trattamento pensionistico di reversibilità, questo Giudice, con Ordinanza n. 8/2025, ordinava all'INPS, Direzione Provinciale

di Cagliari, di depositare il fascicolo amministrativo della ricorrente, ivi compresi i documenti in base ai quali era stato emesso il provvedimento impugnato, unitamente ad una dettagliata ed analitica relazione in ordine ai fatti controversi finalizzata a chiarire, in particolare:

- 1) il calcolo effettuato per la determinazione della pensione di reversibilità attribuita alla ricorrente;
- 2) in che modo e/o percentuale la I.I.S. fosse corrisposta sulla pensione di reversibilità di che trattasi;
- 4) le motivazioni ostative alla trasmissione dei documenti richiesti.

Per l'adempimento istruttorio veniva fissato il termine del 18 aprile 2025 e la trattazione del giudizio veniva rinviata all'udienza del 17 giugno successivo (odierna udienza).

1.3. Con Note autorizzate nell'interesse dell'INPS depositate il 17.04.2025 l'Istituto Previdenziale, in adempimento dell'ordinanza del 18 febbraio 2025, depositava, unitamente alla richiesta relazione, il decreto di pensione del dante causa della ricorrente e la determina e calcolo della pensione di reversibilità. Evidenziava che dai documenti depositati emergeva che l'I.I.S. risultava pienamente calcolata nella pensione di reversibilità di cui si discute ed attribuita nella misura del 60% come da normativa vigente.

Esplicitava, altresì, le ragioni che avevano determinato il ritardo nella produzione del fascicolo amministrativo.

Con ulteriore memoria depositata il 06.06.2025 Parte ricorrente, preso atto dell'attribuzione nella pensione di reversibilità della I.I.S. nella misura del 60% insisteva nella domanda finalizzata all'accertamento della spettanza della

I.I.S. nella misura intera, cioè come indennità accessoria e non come una percentuale della prestazione originariamente corrisposta al suo defunto marito e, in subordine, nel caso di ritenuta non disapplicazione dell'art 1, commi 774 - 775 e 776, della L. n. 269/2006 alla luce della sentenza del 17 febbraio 2022 della Corte europea dei diritti dell'uomo, insisteva per la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per contrasto al principio del giusto processo.

1.4. All'odierna udienza l'avv. Mura per la ricorrente ha insistito per la spettanza della I.I.S. nella misura intera ed ha rinunciato alla domanda volta all'ottenimento quantomeno del 60%. L'avv. Doa per l'INPS ha ribadito la correttezza dell'operato dell'Istituto Previdenziale.

Esaurita la discussione orale, la causa, ritenuta matura, è stata trattenuta e, quindi, decisa come da dispositivo depositato, al termine della Camera di consiglio in esito all'udienza, in allegato al relativo verbale e comunicato alle Parti del giudizio.

Ritenuto in

DIRITTO

2. La pretesa pensionistica fatta valere con il presente ricorso si sostanzia nella richiesta di attribuzione della I.I.S. in misura intera sul trattamento pensionistico di reversibilità della ricorrente.

In sostanza, Parte ricorrente sostiene la spettanza dell'I.I.S. calcolata secondo i criteri posti dalla L. n. 724/1994 poichè il trattamento di reversibilità di cui si discute è relativo a quello diretto in godimento del coniuge defunto, liquidato prima del 01.01.1995. Dopo aver ripercorso l'evoluzione

giurisprudenziale e normativa di riferimento, la ricorrente ritiene che la lunga disputa sulla questione della I.I.S. sulle pensioni di reversibilità sia stata riaperta dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 17 febbraio 2022 pronunciata nel caso D'Amico contro Italia (ricorso n° 46586/2014) che ha dichiarato la violazione dell'art.6 CEDU relativamente all'effetto retroattivo della legge n. 269/2006 e che, a suo dire, legittimerebbe nel caso di specie la disapplicazione di detta legge o la remissione degli atti alla Corte Costituzionale, sollevando questione di legittimità costituzionale per contrasto di questa con il principio del giusto processo sancito dagli art. 11 – 117 Cost e dall'art. 6 CEDU.

Di diverso avviso l'Istituto Previdenziale che eccepisce l'assoluta infondatezza delle avverse pretese in considerazione dell'effetto abrogativo insito nella disciplina di cui al comma 41 dell'art. 1 della legge n. 335 dell'8.08.1995, recante estensione della più restrittiva normativa vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria, che sancisce la correttezza dell'operato dell'Istituto nella liquidazione del trattamento di reversibilità per cui è causa.

Sostiene, infatti l'INPS che il trattamento di reversibilità è stato erogato successivamente al 1995 ossia dopo l'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995 e, di conseguenza, l'I.I.S. andava attribuita, così come fatto, nella percentuale prevista per lo stesso trattamento di reversibilità e non in misura intera, come disposto dall'abrogato comma 5 dell'art. 15 della legge n. 724 del 1994.

A conferma del proprio operato l'INPS richiama l'art. 1, comma 41 della legge

335/95 di cui l'art. 1, comma 774, della legge 296 del 2006 ha fornito l'interpretazione autentica, il comma 776 della medesima legge che ha abrogato espressamente l'art. 15, comma 5, della legge n. 724 del 1994, il consolidato orientamento espresso dai Giudici della Corte costituzionale e da quelli della Corte dei conti.

Ha evidenziato, quindi, che in relazione alla vicenda all'attenzione di questo Giudice, la pronuncia della Corte di Giustizia richiamata dalla ricorrente da un lato, non aggiunge alcun elemento di novità rispetto al dibattito giurisprudenziale interno sviluppatosi alla luce del dettato normativo e, dall'altro, ha ad oggetto una fattispecie diversa da quella per cui oggi è causa.

2.1. Il ricorso, per le motivazioni di cui appresso si appalesa giuridicamente infondato e, di conseguenza, deve essere rigettato.

2.2. Ritiene questo Giudice che non ricorrano, in specie, i presupposti per la disapplicazione della legge della L. n. 269/2006 e, nello specifico, dell'art. 1, commi 774-775 e 776, come richiesto da parte attrice, poiché, come correttamente osservato dall'INPS, la richiamata sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo concerne al caso in cui l'intervento legislativo (ossia la promulgazione della legge 27 dicembre 2006 n. 296) è intervenuto mentre era pendente dinanzi alla Sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti un appello presentato dall'INPDAP avverso la sentenza della Corte territoriale che aveva accolto il ricorso della ricorrente ritenendo, sulla scorta dei principi affermati dalla sentenza n. 8/QM del 17 aprile 2002 delle Sezioni Riunite di questa Corte, che il nuovo regime previsto dalla legge n. 335/1995 si applicasse soltanto alle pensioni dirette liquidate successivamente al 1°

gennaio 1995, con la conseguenza che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 296/2006, la sentenza della Sezione giurisdizionale Centrale, in conformità alla novella legge, ha accolto l'appello dell'Istituto Previdenziale ribaltando la decisione di primo grado.

E' in siffatto contesto che la Corte di Strasburgo, nel confermare che è *“precluso al legislatore di promulgare nuove disposizioni retroattive per disciplinare diritti derivanti da leggi in vigore (si veda, per esempio, Anagnostopoulos e altri c. Grecia, n. 39374/98, § 19, CEDU 2000 XI)”*, ha, altresì, affermato che *“il principio dello stato di diritto e la nozione di equo processo sanciti dall'articolo 6 precludono- salvo che per imperativi motivi di interesse generale - l'ingerenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia con il proposito di influenzare la determinazione giudiziaria di una controversia (si veda, tra numerosi altri precedenti, Zielinski e Pradal e Gonzalez e altri c. Francia [GC], nn. 24846/94 e 9 altri, § 57, CEDU 1999-VII)”* e, di conseguenza che *“Benché le norme di legge in materia di pensioni possano mutare e non si possa fare affidamento su una decisione giudiziaria quale garanzia contro tali modifiche in futuro (si veda Sukhobokov c. Russia, n. 75470/01, § 26, 13 aprile 2006), anche se tali modifiche sono svantaggiose per alcuni beneficiari delle prestazioni previdenziali, lo Stato non può interferire in modo arbitrario nel processo della decisione giudiziaria (si veda, mutatis mutandis, Bulgakova c. Russia, n. 69524/01, § 42, 18 gennaio 2007)”*.

Va anche considerato che la Corte è addivenuta alla conclusione che, nel caso sottoposto al suo esame, l'intervento del legislatore era stato violativo dell'art.

6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dopo aver osservato l'effetto della legge n. 296/2006 e la collocazione temporale della sua promulgazione. A tale proposito la Corte ha sottolineato come la legge avesse *“escluso espressamente dal suo campo di applicazione le pensioni di reversibilità che erano già state liquidate mediante decisioni giudiziarie irrevocabili”* e come la stessa avesse *“determinato una volta per tutte, retroattivamente, i termini delle controversie pendenti dinanzi ai tribunali ordinari”* giungendo alla conclusione che *“la promulgazione della legge n. 296/2006 mentre i procedimenti erano pendenti determinava in realtà il merito delle controversie, e la sua applicazione da parte dei vari tribunali ordinari ha reso inutile per un intero gruppo di persone che si trovavano nella situazione della ricorrente la prosecuzione della lite”*.

Pertanto, è solo per tale motivo che *“la legge aveva avuto l'effetto di modificare definitivamente l'esito della lite pendente, nella quale lo Stato era parte, approvando la posizione dello Stato a svantaggio della ricorrente”*.

Conclusivamente, alla luce dei consolidati principi enunciati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che questo Giudice condivide e dai quali non ha motivo di discostarsi, il rispetto dello stato di diritto e la nozione di equo processo sanciti dall'art. 6 della Convenzione precludono, salvo che per imperativi motivi di interesse generale, peraltro da *“valutare con il massimo grado di circospezione possibile (si veda Maggio e altri c. Italia, nn. 46286/09 e 4 altri, § 45, 31 maggio 2011)”*, l'ingerenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia laddove detti interventi hanno l'effetto di

modificare definitivamente l'esito della lite pendente, nella quale lo Stato è parte.

Alla luce delle suesposte considerazioni, appare *icto oculi* la diversità della situazione oggi all'esame in relazione alla quale l'invocata sentenza non dispiega alcun effetto e non apporta alcun elemento nuovo, e diverso, che possa giustificare la disapplicazione delle norme contestate. In specie, non è dato di riscontrare alcuna effettiva interferenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia destinata ad influenzare l'esito della controversia in corso. Il ricorso, infatti, è stato radicato molti anni dopo la riforma del sistema pensionistico e l'entrata in vigore della disciplina in esame.

Per le stesse motivazioni, non ricorrono in specie i presupposti per una nuova remissione degli atti alla Corte costituzionale per violazione dei principi del giusto processo delle disposizioni contestate, le quali, peraltro hanno già superato in plurime occasioni la valutazione di legittimità costituzionale (cfr.: sentenze n. 74 del 2008, n. 228 del 24 giugno 2010, n. 1 del 5 gennaio 2011 e n. 227 del 26 settembre 2014), stante che, in specie, non è ravvisabile alcuna compromissione del diritto processuale della ricorrente.

2.3. Nel merito, poiché il trattamento pensionistico di reversibilità è stato concesso alla ricorrente dal 26.03.2012, e quindi in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, questo Giudice rileva che l'I.I.S. è stata correttamente liquidata dall'Istituto previdenziale nella misura del 60% del trattamento pensionistico in precedenza attribuito al rispettivo dante causa.

Sul punto va richiamato l'articolo 1, comma 774, della più volte menzionata legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), con il quale il legislatore ha dettato l'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 41, della l. 335/1995 disponendo che: *“l'estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime, prevista dall'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n° 335, si interpreta nel senso che per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n° 335, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l'indennità integrativa speciale già in godimento da parte del dante causa, parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità”*. Va, poi, ricordato che il successivo comma 776 ha espressamente abrogato l'articolo 15, quinto comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, mentre il comma 775 ha fatto salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli *“in godimento alla data di entrata in vigore della legge finanziaria, già definiti in sede di contenzioso, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici”*.

Il venir meno dell'articolo 15, comma 5, della legge n. 724/1994 che, in ipotesi di decesso del titolare di pensione diretta liquidata entro il 31 dicembre 1994, aveva determinato l'attribuzione della I.I.S. sulla pensione di reversibilità in godimento all'avente causa calcolata separatamente e nella misura intera (e che si poneva quindi come eccezione al sistema generale, delineato dai commi

3 e 4 del medesimo testo normativo), comporta quindi l'applicazione, anche in tali ipotesi, dell'articolo 1, comma 41 della legge 335/1995 in forza del quale la reversibilità è stabilita in base all'aliquota in vigore nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, interpretata ai sensi dell'articolo 1 comma 774 della legge n. 296/2006.

Ne consegue che la misura del trattamento del dante causa, spettante alla ricorrente, si attesta, nel caso di specie, nel 60% dell'importo della pensione del *de cuius*, come correttamente liquidata dall'Istituto previdenziale e come facilmente evincibile dalla documentazione acquisita agli atti di causa, in particolare dalla determina e dal calcolo della pensione di reversibilità.

2.4. In ragione della difficoltà della materia e della giurisprudenza sopravvenuta, nonché delle difficoltà, giustificate, insorte per il reperimento della documentazione necessaria per dirimere la controversia, sussistano giusti motivi per compensare per intero le spese di lite.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Regionale per la Regione Sardegna, Giudice Unico delle Pensioni, ogni contraria istanza, deduzione od eccezione reiette, definitivamente pronunciando:

- rigetta il ricorso
- compensa le spese di lite.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell'udienza.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio in esito alla pubblica udienza del 17 giugno 2025.

IL GIUDICE UNICO

(f.to digitalmente Elena Brandolini)

Depositata in Segreteria il 28/07/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus